



COMUNE DI SENNARIOLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 19 del 06/07/2016

OGGETTO	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI TRESNURAGHES.
----------------	--

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno 06 del mese di LUGLIO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze della casa comunale, regolarmente convocato mediante avvisi notificati a domicilio, si è riunito in sessione straordinaria urgente, di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<input checked="" type="checkbox"/> Brisi Davide	<input checked="" type="checkbox"/> Masala Valeria
<input type="checkbox"/> Caria Matteo	<input type="checkbox"/> Mette Giovanna Antonella
<input type="checkbox"/> Caria Tonino Raimondo	<input checked="" type="checkbox"/> Piredda Massimo
<input checked="" type="checkbox"/> Manca Maria Concetta	<input checked="" type="checkbox"/> Putzolu Pierangela
<input checked="" type="checkbox"/> Manca Valentino	<input checked="" type="checkbox"/> Sanguinetti Antonio

Presenti n° 7 consiglieri, oltre il Sindaco, assenti n° 3, su n° 10 consiglieri assegnati e n° 10 in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Signor Avv. Gianbattista Ledda**, in qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, **Dr.ssa PUGGIONI Caterina**.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. 15/07/1988, n. 25, recante "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari", la quale individua, fra le funzioni ordinarie ad esse attribuite dall'art. 2, anche la prevenzione e repressione degli incendi;

VISTI gli articoli 3 e 10 della legge suindicata

Art.3

Competenza territoriale delle compagnie barracellari

1. Le compagnie barracellari espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.

2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalle compagnie barracellari esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui ai successivi articoli 5, 10 e 30.

Art.10

Forme di collaborazione fra i Comuni

1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più Comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati – sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate.

2. Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale Comune.

3. Delle intese di cui sopra è data comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza.

4. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.

VISTA la L.R. 15/07/1988, n. 25, recante "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari", articolo 3 comma 1, e articolo 10 comma 1, così come integrata dall'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 nel modo seguente:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le compagnie barracellari esplicano le loro funzioni ordinariamente anche quando sono costituite sotto forma di intesa tra uno o più comuni confinanti secondo i casi previsti dall'articolo 10.";

b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*"1 bis. La forma di intesa di cui al comma 1 può essere anche costituita tra comuni del territorio confinante e la **compagnia barracellare presente anche in uno solo dei comuni confinanti.**"*

PREMESSO CHE:

-che il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, e le prescrizioni regionali antincendio richiamano i compiti e le funzioni specifiche demandate alle compagnie Barracellari ;

-che il Comune di Sennariolo non possiede una compagnia Barracellare attiva nel suo territorio;

-che questa amministrazione intende gestire forme di collaborazione con la compagnia Barracellare di Tresnuraghes per la lotta contro gli incendi e in quanto nelle passate stagioni estive anche il territorio del Comune di Sennariolo è stato percorso da incendi ;

-che le compagnie Barracellari in via ordinaria svolgono il servizio antincendio nel territorio di appartenenza, mentre in via straordinaria, nelle giornate dichiarate di elevato pericolo, possono operare per i servizi di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, anche al di fuori del comune di riferimento, su richiesta del Corpo Forestale;

VISTA la legge regionale n. 25 del 1988, articoli 3, 5,10 e 30 ;

VISTO l'articolo 22 del regolamento della compagnia Barracellare del Comune di Tresnuraghes il quale stabilisce che la stessa possa svolgere i propri servizi anche nei comuni limitrofi mediante accordo scritto tra i sindaci;

DATO ATTO che:

- la tutela del territorio e dell'ambiente, compresa la gestione della campagna di prevenzione degli incendi, rientra fra i compiti di istituto della Compagnia Barracellare;

- è intendimento di questa Amministrazione attivare il piano di gestione e tutela del territorio e dell'ambiente, nonché implementare il servizio con le attività demandate alla compagnia barracellare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25/1988 e succ. mod.;

VISTO l'allegato schema di convenzione che regola i rapporti con la Compagnia Barracellare di Tresnuraghes;

VISTO l'art. 30 della già citata L.R. n. 25/88;

VISTA la delibera regionale 14/41 del 18/04/2014 "Prescrizioni regionali antincendio, campagna 2014";

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli dei Responsabili dell'Area Amministrativa e Finanziaria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON votazione unanime,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Sennariolo, il Comune di Tresnuraghes e la Compagnia Barracellare di Tresnuraghes;
- 2) Di dare atto che al contributo pari alla somma di euro 1.500,00 per anni tre, potrà farsi fronte con le risorse finanziarie di cui al Cap. 3550/2/1 del bilancio comunale 2016-2018 approvato con propria deliberazione n. 13 del 31/05/2016, allocate alla Missione 11, programma 01, titolo 1, macroaggregato 104 ed inserite nella sezione operativa nel D.U.P., approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 31/05/2016;
- 3) Di precisare che le modalità di svolgimento delle funzioni relative all'antincendio sono quelle previste dall'art. 2 e ss. della L.R. 15/07/1988, n. 25, in collaborazione con le strutture del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;

- 4) Di disciplinare il rapporto giuridico derivante dal presente provvedimento tra il Comune di Sennariolo, Tresnuraghes e la Compagnia Barracellare, mediante stipulazione di apposita convenzione;
- 5) Di autorizzare il sindaco alla stipula della convenzione;
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Tresnuraghes nonché al Capitano della Compagnia Barracellare di Tresnuraghes.

Inoltre, con separata e unanime votazione,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Steso, letto e sottoscritto:

Il Presidente
Avv. Ledda Gianbattista

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Caterina Puggioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia conforme a norma dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, all'Albo Pretorio Informatico del Comune, accessibile al pubblico alla pagina internet www.comune.sennariolo.or.it in data odierna, al prot. n° 1673 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Sennariolo, 13/072016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Caterina Puggioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/07/2016 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Sennariolo, 13/072016

IL SEGRETARIO COMUNALE
PUGGIONI Dr.ssa Caterina

Copia conforme all'originale della deliberazione, per uso amministrativo.

Sennariolo,

IL FUNZIONARIO INCARICATO